



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 gennaio 2012 (17.01)
(OR. en)**

5231/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0255 (NLE)
2011/0317 (NLE)**

PECHE 16

NOTA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

No. prop. Com.: 14751/11 PECHE 253 (J/L doc. 18591/11 PECHE 398)

16650/11 PECHE 334 (J/L doc. 18592/11 PECHE 399)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
- Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.

Le dichiarazioni unilaterali delle delegazioni saranno riportate in un documento distinto (5247/12 PECHE 17).

PROPOSTA I - Stock UE

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

1. Stock per i quali non si dispone di dati sufficienti

Il Consiglio e la Commissione convengono che la mancanza di dati attendibili rappresenta un ostacolo per la formulazione di pareri analitici sugli stock ittici. Esortano gli Stati membri a mettere a disposizione dei pertinenti organi scientifici dati migliori, al fine di favorire una gestione sostenibile delle pertinenti attività di pesca. Spronano gli Stati membri in questione a migliorare la disponibilità di dati sufficienti, attendibili e rappresentativi riguardo ai seguenti stock indicati dal CIEM:

Rana pescatrice in: Vb(UE), VI, XII, XIV	Passera di mare in: VIIfg
Rana pescatrice in: VII	Merluzzo giallo in: Vb(UE), VI, XII, XIV
Rana pescatrice in: VIIIabde	Merluzzo giallo in: VII
Eglefino in: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 UE	Razza in: acque UE di VI, VIIa-c, VIIe-k
Suro/sugarello in: Mare del Nord	Razza in: acque UE di VIII, IX
Lepidorombo in: VII	Spratto in: VIIde
Lepidorombo in: VIIIabde	Spratto in: Mare del Nord
Passera di mare in: VIIa	Merlano in: VIIb-k

”

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

2. Attività di pesca nuove e in fase di sviluppo

Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di stabilire orientamenti per la creazione e l'espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo.

Il Consiglio invita la Commissione a vagliare l'ipotesi di proporre tali orientamenti nel corso del 2012. La proposta in tal senso potrà includere i requisiti relativi alle valutazioni di impatto ambientale prima della creazione ed espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo e terrà debito conto dei lavori compiuti in sede di FAO e NEAFC in questo settore.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

3. Composizione delle catture a norma del regolamento 1288/2009

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio fissa una percentuale massima in peso per le catture di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella zona CIEM VIa qualora l'attività di pesca sia effettuata in determinate condizioni. A seguito di un aumento dello stock di eglefino e secondo le relazioni CIEM e CSTEP, l'applicazione continuata di tale regolamento sta contribuendo a rigetti regolamentari. Entro la metà di febbraio del 2012 la Commissione intende affrontare tale questione e adeguare i requisiti relativi alla composizione delle catture mediante misure di emergenza o tramite un meccanismo analogo.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

4. TAC del nasello settentrionale

La Commissione riconosce che gli studi dell'autunno scorso relativi allo stock di nasello settentrionale possono fornire dati ulteriori che consentiranno agli scienziati di riconsiderare il tasso di mortalità alieutica coerente con l'MSY di tale stock. La Commissione è tenuta a presentare tali informazioni ai suoi organi consultivi scientifici e a rivedere nel corso del 2012 le possibilità di pesca di tale stock, qualora gli organi consultivi di cui sopra abbiano nel frattempo emesso nuovi pareri sulla base di dette informazioni.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

5. Recupero dello sforzo nel quadro del piano per il merluzzo bianco

La Commissione prende atto dei risultati della valutazione dell'attuazione del piano per il merluzzo bianco, compreso l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1342/2008, da parte dello CSTEP e dei problemi relativi all'interpretazione di tale disposizione.

La Commissione e il Consiglio concordano riguardo alla necessità di compiere ulteriori progressi nel quadro di tale piano di gestione al fine di ridurre ulteriormente i rigetti di merluzzo bianco, anche mediante una selettività rafforzata.

La Commissione e il Consiglio convengono che, conformemente all'articolo 13, l'aumento dello sforzo di pesca massimo consentito applicabile ai gruppi di sforzo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, non può superare l'adeguamento complessivo dello sforzo di pesca dal primo anno di attuazione di tale regolamento.

Per quanto riguarda le attività contemplate dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), la Commissione rileva che gli Stati membri hanno sviluppato e continuano a sviluppare misure in grado di dare luogo, in linea di principio, a riduzioni della mortalità del merluzzo bianco equivalenti a quelle previste dal piano. Lo sforzo aggiuntivo deve essere commisurato alle riduzioni della mortalità alieutica conseguite. Gli Stati membri sono tenuti a quantificare tali risultati e a comunicarli alla Commissione, la quale intende sottoporli alla valutazione dello CSTEP. Su tale base la Commissione si riserva il diritto di proporre adeguamenti appropriati dello sforzo in caso di mancato conseguimento delle richieste riduzioni della mortalità alieutica di merluzzo bianco.

La Commissione e il Consiglio convengono sul fatto che la questione dell'interpretazione dell'articolo 13 ha avuto implicazioni significative per l'Irlanda. La Commissione valuterà con urgenza la questione questo argomento al fine di collaborare in maniera costruttiva con l'Irlanda al riguardo. La Commissione e il Consiglio rilevano che, al fine di agevolare l'immediata ripresa delle attività di pesca nel Mare d'Irlanda da parte delle navi irlandesi, sono stati concordati scambi in termini di sforzo.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

6. Applicazione delle misure in materia di selettività nel Mar Celtico

Il Consiglio riconosce la necessità di introdurre ulteriori misure in materia di selettività al fine di ridurre i rigetti degli stock di eglefino, merlano e merluzzo bianco nel Mar Celtico. Riconosce inoltre la disponibilità degli Stati membri interessati a introdurre, entro l'aprile 2012, le misure proposte nell'ottobre 2011 dal CCR per le acque nordoccidentali, nella misura in cui tali misure non attenuino i requisiti previsti dai regolamenti dell'Unione in vigore.

Il Consiglio riconosce inoltre la disponibilità degli Stati membri interessati a sviluppare e applicare ulteriori misure in materia di selettività che contribuiscano a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano a partire dal 2013.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

7. Scissione

Contrariamente agli anni precedenti, nel 2011 la Commissione ha proposto due regolamenti relativi alla fissazione delle possibilità di pesca per il prossimo anno, una relativa agli stock autonomi ed una relativa agli stock che sono oggetto di accordi internazionali. Il Consiglio, pur riconoscendo i vantaggi della presentazione di una proposta in anticipo, ha ritenuto tale scissione estremamente complessa e laboriosa. Inoltre, sia la discussione che l'attuazione sono assai difficili sul piano tecnico.

Pertanto il Consiglio si attende che, per le proposte relative al 2013, la Commissione ritorni a un'unica proposta come negli anni precedenti, e la presenti quanto prima possibile. I dati numerici contenuti nella proposta potranno essere completati man mano che si rendano disponibili pareri scientifici e che si definiscano accordi internazionali.

PROPOSTA II - Stock internazionali

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

1. Stock per i quali non si dispone di dati sufficienti

Il Consiglio e la Commissione convengono che la mancanza di dati attendibili rappresenta un ostacolo per la formulazione di pareri analitici sugli stock ittici. Esortano gli Stati membri a mettere a disposizione dei pertinenti organi scientifici dati migliori, al fine di favorire una gestione sostenibile delle pertinenti attività di pesca. Spronano gli Stati membri in questione a migliorare la disponibilità di dati sufficienti, attendibili e rappresentativi riguardo ai seguenti stock indicati dal CIEM.

Rana pescatrice in: Vb(UE), VI, XII, XIV	Passera di mare in: VIIIfg
Rana pescatrice in: VII	Merluzzo giallo in: Vb(UE), VI, XII, XIV
Rana pescatrice in: VIIIabde	Merluzzo giallo in: VII
Eglefino in: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 EU	Razza in: acque UE di VI, VIIa-c, VIIe-k
Suro/sugarello in: Mare del Nord	Razza in: acque UE di VIII, IX
Lepidorombo in: VII	Spratto in: VIIde
Lepidorombo in: VIIIabde	Spratto in: Mare del Nord
Passera di mare in: VIIa	Merlano in: VIIb-k

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

2. Attività di pesca nuove e in fase di sviluppo

Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di stabilire orientamenti per la creazione e l'espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo.

Il Consiglio invita la Commissione a vagliare l'ipotesi di proporre tali orientamenti nel corso del 2012. La proposta in tal senso può includere i requisiti relativi alle valutazioni di impatto ambientale prima della creazione ed espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo e terrà debito conto dei lavori compiuti in sede di FAO e NEAFC in questo settore.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

3. Licenze rilasciate a navi venezuelane per la pesca di lutiani nella Guyana francese

La Commissione accetta che le licenze rilasciate a navi venezuelane per la pesca di lutiani nella Guyana francese siano inserite nel regolamento mediante un compromesso della presidenza al fine di evitare interruzioni nell'approvvigionamento dell'industria di trasformazione della Guyana francese. Tale inserimento lascia tuttavia impregiudicata la dichiarazione del 18 aprile 2011 (ribadita il 5 dicembre 2011) con cui la Commissione ha annunciato un suo possibile ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla base giuridica della decisione del Consiglio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

4. Capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV

La Commissione s'impegna ad avviare quanto prima una discussione con gli Stati membri in merito alla possibilità di ripartire tra di loro le possibilità di pesca del capelin che la Groenlandia offre all'Unione nel quadro dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Groenlandia, tenuto conto degli impegni assunti dall'UE in virtù degli accordi conclusi con le Isole Færøer, con l'Islanda e con la Norvegia. L'intenzione è quella di concludere la discussione prima che siano assegnati i contingenti per la campagna di pesca 2012/13.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

5. Pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias gladius*)

Il Consiglio riconosce che, una volta adottato in ambito ICCAT ed entrato in vigore, il divieto internazionale di cattura, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco del pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias gladius*) sarà vincolante.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

6. Procedura di comitato

Il regolamento non deve in alcun modo costituire un precedente riguardo alla possibilità d'interpretare l'articolo 291 del TFUE estendendone il campo d'applicazione alla competenza a modificare o integrare un atto non legislativo di base.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

7. Scissione

Contrariamente agli anni precedenti, nel 2011 la Commissione ha proposto due regolamenti relativi alla fissazione delle possibilità di pesca per il prossimo anno, una relativa agli stock autonomi ed una relativa agli stock che sono oggetto di accordi internazionali. Il Consiglio, pur riconoscendo i vantaggi della presentazione di una proposta in anticipo, ha ritenuto tale scissione estremamente complessa e laboriosa. Inoltre, sia la discussione che l'attuazione sono assai difficili sul piano tecnico.

Pertanto il Consiglio si attende che, per le proposte relative al 2013, la Commissione ritorni a un'unica proposta come negli anni precedenti, e la presenti quanto prima possibile. I dati numerici contenuti nella proposta potranno essere completati man mano che si rendano disponibili pareri scientifici e che si definiscano accordi internazionali.
